



COMUNE DI GENOVA

101 0 0 - DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO
Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-182 del 01/07/2016

APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE E LA RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI”. ABROGAZIONE DEL “REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO”, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 126 DEL 22.11.1999

Su proposta dei consiglieri Nadia Canepa, Barbara Comparini, Lucio Padovani, Monica Russo ai sensi dell’articolo 33, comma 3 dello Statuto e dell’art. 51, comma 4 del regolamento del Consiglio comunale;

Premesso che:

il principio di sussidiarietà orizzontale stabilito dall’articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, così come modificata nel 2001, non solo riconosce la legittimazione dei cittadini nell’intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di attività di interesse generale, ma affida alle istituzioni il compito di favorire tali iniziative;

lo Statuto comunale riporta tra gli obiettivi preminenti, all’articolo 3, comma 2, lettera n) quello per cui il Comune “*valorizza la partecipazione democratica dei cittadini alla formazione della volontà della comunità locale, nonché all’interno dei procedimenti amministrativi nelle forme e con le modalità previste dal presente statuto e dall’apposito regolamento*”;

lo Statuto, inoltre, all’articolo 28, comma 5 riconosce che i Municipi sono “*organismi del decentramento politico - amministrativo, di gestione dei servizi di base e costituiscono strumento di partecipazione*”;

Considerato che:

la Civica Amministrazione genovese ha al suo attivo una consolidata esperienza amministrativa in tema di promozione della cittadinanza attiva, in forza di una tradizione di percorsi di coinvolgimento, confronti e progetti che rappresentano risposte concrete alla domanda di partecipazione alla vita pubblica espressa da società civile e cittadini;

in forza del processo di decentramento amministrativo, che ha portato allo sviluppo degli attuali Municipi, si è andato consolidando il protagonismo municipale nell’esercizio della prossimità ai cittadini e nell’indirizzo e sostegno alle pratiche di cittadinanza attiva;

le attività genovesi, riconducibili al vasto insieme di esperienze di sussidiarietà da parte di associazioni e cittadini, sono significative non solo sul piano della numerosità ed articolazione temporale e territoriale, ma anche per la ricchezza e varietà della tipologia, attraversando le politiche cittadine in diversi ambiti, dall’educazione al verde, dal sociale al culturale, dalle piccole manutenzioni alla cura del territorio;

sono stati già sottoscritti dalla Civica Amministrazione alcuni patti di sussidiarietà ai sensi degli artt. 28 e ss. della Legge regionale 42 del 6.12.2012 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore);

Assunto che:

la Civica Amministrazione ha tra i propri obiettivi l'aggiornamento di alcuni testi regolamentari che ricomprendono molti degli ambiti di interesse della cittadinanza attiva, quali, ad esempio, gli interventi di volontariato, la concessione di spazi ed immobili pubblici, fino alla disciplina per la concessione di canoni ridotti ad enti ed associazioni;

Dato atto che:

il Comune di Bologna ha adottato, nel febbraio del 2014, il testo del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani", sotto la direzione scientifica dell'associazione Labsus - Laboratorio per la Sussidiarietà;

sono ad oggi oltre cento i Comuni italiani che hanno aderito all'iniziativa promossa a livello nazionale dall'associazione Labsus - Laboratorio per la Sussidiarietà, che svolge un ruolo di coordinamento e raccolta di queste esperienze civiche italiane;

sulla base di tali adesioni è stato possibile usufruire di un prezioso lavoro collettivo di rilievo nazionale, che consente oggi di porre in allegato a tale provvedimento, come parte integrale e contestuale, una proposta di regolamento frutto del lavoro di molte amministrazioni italiane che è stata adeguata al contesto amministrativo e cittadino genovese, denominato "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani", grazie al contributo dei consiglieri proponenti ;

Riconosciuto che:

le disposizioni contenute della suddetta proposta di regolamento sono state redatte anche sulla base di esperienze virtuose già realizzate in molti comuni italiani;

tale testo contiene importanti elementi di innovazione e di semplificazione dei rapporti tra l'amministrazione ed i cittadini singoli e associati interessati a collaborare nella cura dei beni comuni;

il regolamento in oggetto mira a dare piena attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale stabilito dalla Costituzione, riconoscendo nel modello dell'amministrazione condivisa la modalità ordinaria di rapporto tra il Comune di Genova, in tutte le sue articolazioni centrali e municipali, ed i cittadini singoli e associati;

l'attuazione del principio di sussidiarietà si realizza primariamente attraverso accordi pattizi sostenibili, stabili e di lungo termine tra cittadini ed amministrazione dove competenze, impegni, funzioni degli uni e dell'altra sono declinati in maniera trasparente e comprensibile;

l'articolo 118, comma 1 della Costituzione attribuisce in via di principio ai Comuni tutte le funzioni amministrative e l'articolo 1, comma 1 bis della legge 241/1990 dispone che "La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente";

ai Comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente riconosciuta, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Ritenuto pertanto necessario che il Comune di Genova si doti di un regolamento, che consenta la stipulazione di forma pattizie, al fine di facilitare i cittadini nell'applicazione del modello dell'amministrazione condivisa di beni comuni urbani in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;

Dato atto che:

è stata presentata all'attenzione della Presidenza del Consiglio la proposta di iniziativa consiliare con lettera protocollo 70746 del 29 febbraio 2016, avente per oggetto "Iniziativa dei consiglieri co-

munali ai sensi dell'art. 51 del Regolamento del CC", ai sensi dell'articolo 33, comma 3 dello Statuto e dell'art. 51, comma 4 del regolamento del Consiglio comunale;

è stata effettuata l'istruttoria tecnica su tale proposta regolamentare, prevista dall'art. 51 del Regolamento del Consiglio comunale, che, data la portata trasversale delle questioni trattate dal testo proposto, ha visto il coinvolgimento di tutta la struttura dell'Ente, nelle varie articolazioni gestionali;

l'esito di tale istruttoria tecnica ha portato ad una serie di contributi ed osservazioni che i consiglieri proponenti hanno ritenuto di poter condividere, pervenendo così ad una nuova proposta di testo di regolamento, così come attestato con lettera protocollo: PG/2016/218962 del 23 giugno 2016, avente per oggetto "proposta di deliberazione di iniziativa consiliare – deliberazione approvativa del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani"" e relativo testo regolamentare (PG/2016/70746)", trasmessa all'attenzione della Presidenza del Consiglio;

la raccolta delle osservazioni di tale istruttoria tecnica ha messo in evidenza l'esigenza di un coordinamento tra le disposizioni del nuovo testo e quelle previste da una serie di altri atti comunali e regionali oltre ad una più stringente trattazione degli articoli che fanno riferimento alla disciplina inerente agevolazioni ed esenzioni in tema di tributi e canoni;

alcuni Municipi, in attuazione della propria autonomia regolamentare, hanno in discussione proprie proposte volte ad esplorare nuove forme di collaborazione dei cittadini nella cura della "cosa pubblica", secondo linee politiche, impianti giuridici e soluzioni amministrative che sono frutto delle diverse realtà territoriali;

il Municipio I Centro Est, con deliberazione di Consiglio municipale n. 39 del 29.07.2013, ha approvato il "Regolamento municipale per la democrazia partecipativa nel Municipio I Genova Centro Est" ed ha avviato l'iter per l'adozione del "Regolamento per la collaborazione tra cittadini e Municipio I Genova Centro Est per la cura dei beni comuni";

nell'ambito di due Conferenze dei Presidenti dedicate all'argomento, dello scorso 23 ottobre 2015 e del più recente 6 maggio 2016, si è concordato sulla opportunità di procedere con l'attuazione di una sperimentazione che impegni sia gli organi politici sia la struttura dell'Ente per l'applicazione di un modello per l'amministrazione condivisa, in una formulazione che tenga conto del contesto genovese ;

Valutato che:

occorre avviare un'attività di verifica interna tecnico-giuridica sul *corpus* regolamentare della Civica Amministrazione volto all'analisi dell'esistente, allo studio comparato dei testi relativi all'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e a conseguenti proposte di adeguamento normativo e di contesto;

necessita la messa a punto di misure organizzative della macchina comunale idonee a ricomprendere compiti e funzioni, in gran parte già previsti, nell'ambito di un quadro di unitarietà dell'azione amministrativa e di univocità delle risposte ai cittadini, anche attraverso interventi informativi e formativi dedicati, rafforzando l'uso di qualità dell'esistente sistema informativo;

la condivisione dei Municipi può attivamente esprimersi attraverso progetti di sperimentazione delle nuove modalità di coinvolgimento della società civile e della cittadinanza, a partire da esperienze e realtà municipali realizzate e/o in corso di attuazione a livello municipale;

sia opportuno il coinvolgimento di una serie di interlocutori esterni per il supporto al disegno e allo sviluppo di un tale percorso interno, oltre alla già citata associazione Labsus, come l'Università di Genova, le Fondazioni partecipate dell'Ente, il Forum del Terzo Settore, il Celivo ed altri enti pubblici e tutti i soggetti della società civile che vogliano impegnarsi per azioni di scambio, promozio-

ne, diffusione e comunicazione delle tematiche connesse all'attuazione della sussidiarietà orizzontale;

è opportuno definire le modalità di attribuzione a soggetti individuati dalla civica amministrazione delle funzioni di supporto alla strutturazione degli strumenti pattizi di cui sopra ivi comprese le attività di diffusione della cultura e degli strumenti di partecipazione presso i cittadini singoli e associati;

Dato atto, infine, che:

l'articolo 24 del decreto-legge 133 del 12 settembre 2014, (cd. "Sblocca Italia"), come convertito in Legge 164 dell'11 novembre 2014, riportante "Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio", stabilisce la possibilità per i Comuni di deliberare i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati e le riduzioni o esenzioni di tributi per lo svolgimento di attività sussidiarie di interesse generale, per periodi limitati, da parte di raggruppamenti di cittadini costituiti in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute;

Ritenuto, pertanto:

di approvare il testo del regolamento denominato "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani", allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Finanziari ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

PROPONGONO AL CONSIGLIO COMUNALE DI

1. approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il testo del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani", allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. abrogare conseguentemente il "Regolamento sugli interventi di volontariato", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999, a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui al punto 1;
3. coinvolgere i Municipi, a partire dalle progettazioni in corso in tema di cittadinanza attiva nei rispettivi territori;
4. avviare il percorso sperimentale del modello dell'amministrazione condivisa nel Comune di Genova;
5. strutturare il percorso secondo le seguenti fasi: verifica interna tecnico-giuridica sul *corpus* regolamentare della Civica Amministrazione, individuazione di progetti di sperimentazione in collaborazione con i Municipi, messa a punto di nuove misure organizzative della macchina comunale comprensive di interventi formativi specifici, definizione di collaborazioni e partenariati con una serie di interlocutori esterni per il supporto al disegno e allo sviluppo del percorso;

- 6.dare mandato alla Direzione Generale per l'individuazione delle direzioni, settori ed uffici a vario titolo competenti in ciascuna fase e l'attuazione del percorso sperimentale sull'amministrazione condivisa nel Comune di Genova;
- 7.prevedere una sperimentazione annuale decorrente dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con l'illustrazione in Consiglio comunale, entro un mese dalla scadenza, degli esiti della sperimentazione stessa.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 101 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-182 DEL 01/07/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE E LA RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI”. ABROGAZIONE DEL “REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO”, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 126 DEL 22.11.1999

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1) Regolamento

Il Dirigente
Dott. Marco Speciale

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e del Regolamento comunale per il decentramento e la partecipazione, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114, comma 2 e 117, comma 6 della Costituzione.
2. Il regolamento si applica nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa avviati per autonoma iniziativa dei cittadini o su proposta dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione, che si estrinseca attraverso l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, realizza l'amministrazione condivisa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune di Genova che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e sue successive modificazioni.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo ed agli interessi delle generazioni future, attivandosi nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma della Costituzione per garantirne la fruizione collettiva e condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa.
 - b) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali e anche di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano anche per periodi di tempo limitati per la cura, la gestione o la rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa ai sensi del presente regolamento.

- c) Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell'interesse generale.
- d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione o rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa. L'iniziativa può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una proposta dell'amministrazione comunale.
- e) Patto di collaborazione: l'atto mediante il quale l'amministrazione comunale e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione o rigenerazione di beni comuni urbani in forma condivisa.
- f) Percorso di dialogo e confronto sui beni comuni: momenti strutturati a rilevanza cittadina che il Municipio in cui ricadono i beni comuni oggetto delle proposte di patti di collaborazione ha il compito di convocare. Gli incontri, supportati e coordinati dall'ufficio per l'amministrazione condivisa, devono prevedere la presenza dei cittadini attivi proponenti, degli organi politici comunali e municipali, degli uffici competenti per materia e sono aperti a tutta la cittadinanza. Tali incontri rispondono all'esigenza di far conoscere le proposte avanzate, fare emergere istanze dal territorio e favorire il confronto tra i promotori laddove vi siano diverse proposte riguardanti gli stessi beni, facilitare la formulazione di una proposta condivisa mediante l'utilizzo di tecniche e strumenti atti al codisegno e alla codecisione. I documenti di restituzione degli esiti del percorso costituiscono parte degli atti relativi al patto di collaborazione.
- g) Cura in forma condivisa: intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni urbani che produce capitale sociale, facilita l'integrazione e rafforza i legami di comunità.
- h) Rigenerazione: attività di fruizione collettiva, recupero e trasformazione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica.
- i) Gestione: attività volta a garantire nel tempo l'efficacia e la sostenibilità, anche economica, degli interventi di cura e rigenerazione.
- j) Fruizione collettiva: disponibilità e godimento di un bene comune da parte di tutti gli appartenenti ad una comunità.
- k) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca, sulla base del presupposto che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

- b) Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni sono organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività.
- e) Promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, lingua, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità.
- f) Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future.
- g) Proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- h) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- i) Informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura il massimo di flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- j) Autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini.
- k) Policentrismo e prossimità: l'amministrazione riconosce la storica organizzazione policentrica della città che vede oggi comunità locali in corso di trasformazione: da identità storicamente determinate a nodi di progettualità verso nuove forme di convivenza; in forza di ciò, le individua come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 4 - Cittadini attivi

1. L'intervento di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione, di cui all'articolo 5 del presente regolamento, rappresentano, nei rapporti con l'amministrazione comunale, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni.
4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è condizionata alla costituzione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità. Gli eventuali patti di collaborazione dovranno attenersi ai programmi individuali, garantire le coperture assicurative e prevedere la disponibilità di personale comunale in qualità di tutor.
7. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui l'amministrazione comunale può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con cittadini attivi.
8. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono costituire progetti educativi e di inclusione per migranti ospitati nel territorio cittadino che abbiano presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale.
9. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono costituire progetti di riqualificazione degli immobili acquisiti dalla civica amministrazione nell'ambito della normativa prevista dal Codice delle norme antimafia in riferimento ai beni confiscati alla mafia. La Civica Amministrazione, pertanto, nell'ambito del percorso ad evidenza pubblica per l'assegnazione di tali beni, può premiare la presenza e costituzione di patti di collaborazione tra cittadini attivi che qualifichino l'azione del futuro soggetto gestore.

10. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono costituire patti di collaborazione per i cittadini attivi che spontaneamente dichiarano la propria disponibilità nel corso o successivamente ad un'emergenza meteo.

11. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani proposti dai cittadini attivi possono essere strumento per l'attuazione di politiche di welfare generativo, coinvolgendo la comunità.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa.

2. Il contenuto tipo del patto è definito nello schema-tipo di patto approvato dalla giunta comunale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento;

3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta in termini di complessità e durata, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa;

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione, con riferimento all'eventuale percorso di dialogo e confronto svoltosi di cui all'articolo 2 lettera f);

f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;

g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione con i cittadini è potenzialmente in grado di generare;

j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di

misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione pubblicate attraverso l'apposito portale web di cui all'articolo 20;

k) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;

l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;

m) le modalità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei cittadini che dopo la stipula del patto di collaborazione non adempiono, in tutto o in parte, a quanto da esso previsto;

n) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 – Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:

- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico amministrativo a tutti i livelli ed il carattere trasversale del suo esercizio;
- garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi e di coordinare le proposte di collaborazione e l'esecuzione dei patti, si individua una unità organizzativa responsabile del procedimento per l'amministrazione condivisa (d'ora innanzi Ufficio). La collocazione nell'organigramma dell'Ente ed il relativo funzionigramma, da definire in base al comma 1, risponderanno ad attività di coordinamento, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni.

3. Tale unità organizzativa, in collaborazione con i Municipi in cui ricadono i beni;

a) definisce linee guida per l'azione ed il supporto agli altri uffici comunali e municipali nella relazione con i cittadini, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nell'individuazione di strumenti di sostegno, nella promozione e rendicontazione sociale dei processi organizzativi ed operativi;

b) esamina e sistematizza le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica il contenuto, individua il dirigente responsabile del confronto con il soggetto proponente e della coprogettazione del patto di collaborazione, lo comunica al soggetto proponente, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte;

- c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione dei patti di collaborazione,
- d) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di monitoraggio e valutazione;
- e) delinea le linee guida per l'albo dei funzionari per l'amministrazione condivisa.

4. Per la valutazione delle proposte di collaborazione relative ai patti di collaborazione ordinari, il dirigente responsabile dispone se procedere direttamente ovvero mediante la costituzione di un gruppo di lavoro comunale e/o municipale.

5. Ai fini della valutazione di ogni proposta di collaborazione pervenuta per i patti complessi, il dirigente responsabile costituisce, ove necessario, un gruppo di lavoro comunale e/o municipale e concorda un calendario di incontri per il confronto con il soggetto proponente.

6. Il complesso delle spese sostenute a carico del bilancio comunale dovranno essere compatibili con gli equilibri di bilancio, prevedendo, nell'ambito degli stanziamenti programmatici, l'attribuzione di un plafond all'Ufficio di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione secondo un modello che verrà messo a disposizione nelle pagine del portale istituzionale dedicato all'amministrazione condivisa.

2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali sono quelli volti a migliorare e qualificare gli spazi pubblici attraverso piccole attività manutentive, di pulizia, riparative, di allestimento, di decorazione e simili.

4. Possono inoltre essere oggetto di patti di collaborazione ordinari anche attività che qualificano la convivenza civile e promuovono offerta culturale attraverso animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività educative, artistiche, formative, sportive e simili.

5. Per i patti di collaborazione ordinaria l'unità organizzativa identifica entro 15 giorni il dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale dedicato.

6. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla domanda, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla

trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. E' compito dell'Amministrazione Comunale individuare, in apposito allegato aggiuntivo all'elenco di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L.6 agosto 2008, nr. 133, i beni comuni che compongono il catalogo dei beni oggetto di patti complessi con i cittadini attivi.

3. I cittadini attivi possono proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nel catalogo, trasmettendo la richiesta all'unità organizzativa per l'amministrazione condivisa, che, previa informativa al Municipio nel quale ricade il bene, la sottoporrà alla giunta comunale ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite e con eventuale inserimento nel catalogo di cui al precedente comma 2. Sarà cura dell'unità organizzativa, d'intesa con il dirigente competente, dare comunicazione ai proponenti dell'esito di tale proposta.

4. L'Unità organizzativa, a seguito dell'approvazione del bilancio e nell'ambito delle risorse ivi previste, predispone un avviso pubblico per dare evidenza e pubblicità al catalogo dei beni comuni e raccogliere le proposte di collaborazione. L'avviso pubblico è oggetto di approvazione da parte della giunta comunale, previa informativa ai Municipi nei quali ricadono i beni comuni. L'avviso individua i termini entro i quali possono essere presentate le proposte di collaborazione e, nel caso di proposte riferite agli stessi beni o spazi, approva lo svolgimento sia del percorso di dialogo e confronto sui beni comuni previsto all'articolo 22 lettera f) sia di un procedimento di selezione ed i relativi criteri da utilizzare nel caso in cui non si pervenga ad un'unica proposta progettuale.

5. Qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'unità organizzativa, d'intesa con il dirigente competente ed informato il Municipio nel quale ricade il bene, ne dà comunicazione ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.

6. Il patto di collaborazione complesso viene predisposto dal dirigente competente. La sottoscrizione del patto è autorizzata dalla giunta comunale, informato il Municipio nel quale ricade il bene, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza del pubblico interesse alla conclusione dell'accordo. Il patto è sottoscritto dal competente dirigente e dal rappresentante/rappresentanti designato dai cittadini attivi.

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. Le proposte riguardanti patti di collaborazione complessi finalizzati alla manutenzione ed alla riqualificazione di beni immobili devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare. Le proposte devono attuarsi nel rispetto della vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica, di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Deve essere comunque garantito il necessario coordinamento tra i procedimenti in corso presso i competenti settori del Comune e le azioni e gli interventi oggetto del patto di collaborazione, relativi ai medesimi ambiti di riferimento e/o di influenza.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione e la riqualificazione di beni immobili.
5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.
6. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.
7. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 42 del 22 gennaio 2004 sono preventivamente sottoposti alla Sovrintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico dell'amministrazione comunale.
8. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la rigenerazione o la gestione in forma condivisa di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, garantendone sia l'uso nell'interesse generale sia una gestione improntata a principi di condivisione e partecipazione.
9. La durata del patto di collaborazione avente ad oggetto la rigenerazione o la gestione in forma condivisa di immobili non supera normalmente i cinque anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
10. La civica amministrazione può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi oppure ai sensi dell'articolo 838 del Codice Civile ("Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico").

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Ai sensi dell'articolo 24 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito in Legge 164 dell'11 novembre 2014, riportante "Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio", i comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone ai sensi del Regolamento C.O.S.A.P., in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.

3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali;
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore;
- d) sia data comunicazione preventiva entro 15 giorni dall'inizio dell'iniziativa sul portale del regolamento di cui all'articolo 20;
- e) la rendicontazione degli importi ricavati, le modalità ed i tempi del loro successivo utilizzo, siano inseriti nel portale di cui all'articolo 20.

4. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui al presente regolamento si considerano intese alla più efficace valorizzazione della sussidiarietà orizzontale. E' pertanto ammessa la compensazione di debiti riferiti a tributi locali e canoni, nonché di altre forme debitorie, a fronte dei patti di collaborazione di cui al presente regolamento, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 24 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133. A tal fine, il Consiglio comunale provvederà alla definizione di criteri e modalità di accesso in base a cui la Giunta comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio, potrà determinare gli importi minimi e massimi dell'eventuale compensazione, l'importo

complessivo da compensare nell'anno di riferimento sulla base dell'ammontare delle morosità esistenti, le modalità di individuazione dei soggetti ammessi alla compensazione, le specifiche tecniche delle perizie sul valore economico della prestazione.

Articolo 11 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma 1 di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 12 – Formazione e percorsi educativi

1. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.
2. Il Comune collabora con le scuole e con le Università per l'organizzazione di interventi formativi sull'amministrazione condivisa, sia teorici sia pratici, rivolti agli studenti ed alle loro famiglie.
3. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali di cui all'articolo 3.

Articolo 13 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti collaborazione.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi. Nell'ambito di specifici stanziamenti di bilancio il Consiglio comunale provvederà a destinare risorse finanziarie a sostegno del modello dell'amministrazione condivisa.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
 - b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;

- c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
- d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

4. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 14 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Articolo 15 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione.

3. E' istituito con apposito provvedimento di giunta comunale l'Albo dei cittadini, singoli ed associati, "Amici dell'amministrazione condivisa" da approvare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 - Comunicazione

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento del modello dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare i cittadini e i dipendenti comunali sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni, anche grazie alle diverse esperienze realizzate;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 17 - Trasparenza, misurazione, valutazione e portale web

1. La documentazione delle attività svolte, essenziale al fine del buon funzionamento del presente regolamento, dovrà essere raccolta, pubblicata nell'apposito portale dell'amministrazione condivisa e debitamente valutata dall'Ufficio, al fine di dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione per la cura dei beni comuni.

2. Nelle more della realizzazione del suddetto portale, l'amministrazione comunale, per ottemperare alle finalità di cui al comma 1, si avvale degli strumenti di comunicazione già in uso presso gli uffici, con particolare riferimento al sito istituzionale dell'Ente, in coerenza con quanto stabilito dalle politiche di comunicazione istituzionale in tema di siti web.

3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

- a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
- b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
- c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
- d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;

c) risultati raggiunti;

d) risorse disponibili e utilizzate.

6. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della documentazione riguardante i patti sottoscritti e dei risultati della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso il portale dell'amministrazione condivisa di cui al comma 1, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

7. Per facilitare l'individuazione degli spazi e degli immobili oggetto dei patti di collaborazione, e quindi per consentire una verifica e valutazione delle azioni e servizi resi, l'amministrazione si impegna a mettere a disposizione sul portale dell'amministrazione condivisa gli strumenti cartografici di cui già dispone, prevedendone anche uno sviluppo per realizzare modalità di interscambio di informazioni.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi vengono fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'amministrazione comunale ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

4. L'amministrazione può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Articolo 19 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni

cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

3. Il Comune resta escluso da ogni responsabilità civile o penale verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, dai cittadini nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

4. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo, anche con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi.

Articolo 20 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Clausole interpretative

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra cittadini ed amministrazione, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno dalla sua entrata in vigore, secondo una scansione per fasi di attuazione.

2. Al termine del periodo, entro un mese dalla scadenza, la giunta comunale e i Municipi presentano al Consiglio comunale una relazione di verifica dell'attuazione e di valutazione dell'opportunità di adottare interventi correttivi, sulla base di quanto monitorato dall'Ufficio competente.

Articolo 23 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione tra cittadini e amministrazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

2. L'unità organizzativa per l'amministrazione condivisa viene individuata dal Direttore Generale sulla base dell'organigramma comunale.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - Cittadini attivi

Articolo 5 - Patto di collaborazione

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 – Disposizioni generali

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Articolo 11 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Articolo 12 – Formazione e percorsi educativi

Articolo 13 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

Articolo 14 - Autofinanziamento

Articolo 15 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 - Comunicazione

Articolo 17 - Trasparenza, misurazione, valutazione e portale web

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Prevenzione dei rischi

Articolo 19 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Articolo 20 - Tentativo di conciliazione

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Clausole interpretative

Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione

Articolo 23 - Disposizioni transitorie



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
101 0 0 N. 2016-DL-182 DEL 01/07/2016 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA
GESTIONE E LA RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI
COMUNI URBANI". ABROGAZIONE DEL "REGOLAMENTO SUGLI
INTERVENTI DI VOLONTARIATO", APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 126 DEL 22.11.1999**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

01/07/2016

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Marco Speciale]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
101 0 0 N. 2016-DL-182 DEL 01/07/2016 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA
GESTIONE E LA RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI
COMUNI URBANI". ABROGAZIONE DEL "REGOLAMENTO SUGLI
INTERVENTI DI VOLONTARIATO", APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 126 DEL 22.11.1999**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

07/07/2016

Il Dirigente Responsabile
[Arch. Laura Petacchi]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
101 0 0 N. 2016-DL-182 DEL 01/07/2016 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA
GESTIONE E LA RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI
COMUNI URBANI". ABROGAZIONE DEL "REGOLAMENTO SUGLI
INTERVENTI DI VOLONTARIATO", APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 126 DEL 22.11.1999**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

07/07/2016

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
101 0 0 N. 2016-DL-182 DEL 01/07/2016 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA
GESTIONE E LA RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI
COMUNI URBANI". ABROGAZIONE DEL "REGOLAMENTO SUGLI
INTERVENTI DI VOLONTARIATO", APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 126 DEL 22.11.1999**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

08/07/2016

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Clavio Romani]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 101 0 0	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO
Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-182 DEL 01/07/2016	

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE E LA RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI”. ABROGAZIONE DEL “REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO”, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 126 DEL 22.11.1999

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI ☐

NO ☒

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI ☐

NO ☒

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

--	--	--	--	--	--

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI ☐

NO ☒

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☐

NO ☐

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 01/07/2016

Il Dirigente
Dott. Marco Speciale



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
101 0 0 N. 2016-DL-182 DEL 01/07/2016 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA
GESTIONE E LA RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI
COMUNI URBANI". ABROGAZIONE DEL "REGOLAMENTO SUGLI
INTERVENTI DI VOLONTARIATO", APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 126 DEL 22.11.1999**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Si rinvia ai successivi provvedimenti nei limiti degli stanziamenti iscritti a bilancio.
--

08/07/2016

Il Direttore di Ragioneria
[dott.Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
101 0 0 N. 2016-DL-182 DEL 01/07/2016 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA
GESTIONE E LA RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI
COMUNI URBANI". ABROGAZIONE DEL "REGOLAMENTO SUGLI
INTERVENTI DI VOLONTARIATO", APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 126 DEL 22.11.1999**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
--

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

08/07/2016

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
101 0 0 N. 2016-DL-182 DEL 01/07/2016 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA
GESTIONE E LA RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI
COMUNI URBANI". ABROGAZIONE DEL "REGOLAMENTO SUGLI
INTERVENTI DI VOLONTARIATO", APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 126 DEL 22.11.1999**

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)
Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

11/07/2016

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]